

Ufficio federale delle assicurazioni sociali

**Direttive sull'utilizzazione dell'ordine di
pagamento elettronico della Posta da parte degli
organi AVS/AI/IPG
(OPAE)**

Valide dal 1° gennaio 2003

Stato: 1° gennaio 2008

Prefazione

Nell'ambito della gestione del traffico dei pagamenti la Postfinance ha proceduto ad un cambiamento di piattaforma che ha comportato modifiche per quanto riguarda l'ordine di pagamento elettronico (OPAE, finora SOC). Le presenti direttive sono quindi state rielaborate e ristampate. Le direttive sull'utilizzazione del servizio degli ordini collettivi (SOC) continuano ad essere applicate alle casse di compensazione che non hanno ancora trasferito l'elaborazione dei dati relativi ai pagamenti sulla nuova piattaforma.

Questa nuova edizione viene pubblicata in fogli sciolti ed è parte integrante delle Direttive e circolari sulle rendite, vol. 2.

Modifiche ed aggiunte potranno essere inserite, come sempre, con il sistema delle pagine sostitutive.

Divisione AVS/IPG/PC

A. Berger, vicedirettore

Indice

- Abbreviazioni
- 1. Campo di applicazione
- 2. Disposizioni generali applicabili
- 3. Termini di pagamento
- 4. Configurazione dell'indirizzo
- 5. Campi riservati alle comunicazioni
- 5.1 Dati obbligatori
- 5.2 Dati facoltativi
- 6. Ordine di pagamento
- 6.1 Autorizzazione dell'esecuzione dell'ordine di pagamento
- 6.2 Prova dei pagamenti
- 7. Ritiri
- 8. Pagamenti da parte dei datori di lavoro
- 9. Entrata in vigore

Abbreviazioni

AI	Assicurazione federale per l'invalidità
AVS	Assicurazione federale per la vecchiaia e per i superstiti
cassa	Cassa cantonale di compensazione AVS
IPG	Indennità di perdita di guadagno
N.	Numero marginale
OPAE	ordine di pagamento elettronico
SOC	Servizio degli ordini collettivi
TT	tipo di transazione
UFAS	Ufficio federale delle assicurazioni sociali

1. Campo di applicazione

- 1001 Le presenti direttive, emanate d'accordo con la Postfinance, regolano le modalità di utilizzazione dell'OPAE in particolare per
- i pagamenti ordinati dalle casse e dalle loro agenzie tramite un conto postale con tasse a carico dell'apposito conto di addebitamento dell'UCC;
 - il pagamento di prestazioni dell'AVS/AI/IPG da parte dei datori di lavoro.
- 1002 Le direttive si limitano al regolamento dei pagamenti in Svizzera.

2. Disposizioni generali applicabili

- 1003 I dettagli tecnici sono contenuti nel manuale OPAE, nel manuale sulla descrizione delle registrazioni e nelle disposizioni complementari all'AVS/AI/IPG della Postfinance.
- 1004 Sono applicabili inoltre
- le direttive dell'UFAS sul regolamento dei pagamenti nell'AVS, AI e IPG e la Circolare concernente l'assunzione di tasse e diritti sull'inoltro di lettere e colli e sul traffico di pagamenti postali come anche
 - la circolare sulla conservazione dell'incarto nella misura in cui non si dispone diversamente qui di seguito.

3. Termini di pagamento

- 1005 Le casse di compensazione possono per principio stabilire la data di scadenza dei pagamenti principali delle rendite, che deve però sempre corrispondere a un giorno di apertura degli uffici postali.

- 1006 Se l'UCC, che deve essere avvisato per tempo, dà il proprio consenso, la data di scadenza stabilita dalla cassa di compensazione può essere modificata.
- 1007 Il pagamento principale delle rendite può essere effettuato sia con le vecchie transazioni che con le nuove. Non si possono invece utilizzare sia le vecchie che le nuove transazioni per lo stesso pagamento. Si possono utilizzare le transazioni seguenti:
- pagamenti su conti postali del servizio interno: TT 01 e 05 (vecchio) o TT 22 (nuovo)
 - mandati di pagamento del servizio interno: TT 10 e 11 (vecchio) o TT 24 (nuovo)
 - pagamenti clearing del servizio interno: TT 02 e 05 (vecchio) o TT 27 (nuovo).
- 1008 La Postfinance tratta i mandati di pagamento (TT 10, 11 e 24) due giorni prima della data di scadenza. Se i mandati di pagamento figurano nello stesso ordine OPAE di pagamenti su conti postali e clearing, la Postfinance allestisce due ordini collettivi: uno per i mandati di pagamento e uno per i pagamenti su conti postali e clearing. Gli avvisi di addebitamento collettivi, pur relativi allo stesso ordine OPAE, vengono quindi effettuati in due diversi giorni di apertura degli uffici postali.

4. Configurazione dell'indirizzo

- 1009 Per quanto riguarda la configurazione dell'indirizzo sono determinanti esclusivamente le prescrizioni del manuale OPAE e le relative disposizioni complementari all'AVS/AI/IPG. Va prestata particolare attenzione al fatto che il nome dell'avente diritto alle prestazioni, se non corrisponde a quello del beneficiario del pagamento, non deve essere inserito nei campi previsti per i dati concernenti il beneficiario del pagamento, bensì in quelli riservati al beneficiario finale.

5. Campi riservati alle comunicazioni

5.1 Dati obbligatori

- 1010 Al momento di pagare le prestazioni assicurative bisogna indicare in ogni caso il numero di assicurato dell'avente diritto alle prestazioni in conformità alle disposizioni complementari all'AVS/AI/IPG del manuale OPAE.
- 1011 Per il pagamento di prestazioni AVS/AI/IPG su un conto bancario personale o a terzi, qualora vengano utilizzati i tipi di transazione 01, 02, 10, 11, 22, 24 e 27, bisogna indicare senza eccezioni il nome dell'avente diritto nei campi riservati al beneficiario finale.

5.2 Dati facoltativi

- 1012 Nella misura in cui lo spazio non è riservato ai dati di cui al N. 1011, esso è a disposizione delle casse per altre comunicazioni (p. es. mese di rendita, ripartizione dell'importo da pagare, domicilio dell'avente diritto alle prestazioni nel caso di pagamenti a terzi, numero e data della fattura, deduzione dello sconto ecc.).

6. Ordine di pagamento

6.1 Autorizzazione dell'esecuzione dell'ordine di pagamento

- 1013 Le casse di compensazione possono delegare a terzi (centri di servizio) sia l'elaborazione degli ordini di pagamento sia la loro consegna alla Postfinance. Tuttavia, l'autorizzazione dell'esecuzione degli ordini di pagamento presso la Postfinance deve essere data senza eccezioni dalla cassa di compensazione.

6.2 Prova dei pagamenti

- 1014 Per ogni ordine collettivo si deve allestire una lista di pagamenti interna. Nel caso dei pagamenti di rendite la lista deve contenere almeno i dati seguenti:
- numero di assicurato dell'avente diritto
 - indirizzo di pagamento
 - importo
 - ramo assicurativo (AVS/AI/altre competenze)
- } per ogni pagamento
- totale dei pagamenti
 - nel caso di pagamenti misti, suddivisione del totale dei pagamenti in base alla categoria di prestazione (rendite ordinarie AVS, rendite straordinarie AVS, assegni AVS per grandi invalidi, rendite ordinarie AI, rendite straordinarie AI, assegni AI per grandi invalidi, altre competenze) nella misura in cui la composizione del totale non viene comprovata diversamente.
- 1015 Le casse sono libere di configurare la lista a condizione che essa permetta all'organo di revisione di controllare la legittimità dei pagamenti.

7. Ritiri

- 1016 I ritiri di ordini di pagamento si devono limitare allo stretto necessario. Le mutazioni devono quindi essere elaborate immediatamente prima della data di recapito.
- 1017 Qualora vengano ritirati ordini di pagamento va notato in particolare che la procedura da applicare è diversa secondo il tipo di transazione. La procedura è determinata esclusivamente dalle disposizioni complementari all'AVS/AI/IPG del manuale OP AE.

8. Pagamenti da parte dei datori di lavoro

- 1018 I datori di lavoro che utilizzano l'OPAE per effettuare i pagamenti di prestazioni AVS/AI/IPG di cui sono stati incaricati dalle casse competenti devono stipulare un accordo speciale con la Postfinance.
- 1019 La cassa competente è responsabile affinché il datore di lavoro si attenga alle direttive in materia. E' autorizzata quindi anche a dare ulteriori direttive sia al datore di lavoro che all'organo di revisione incaricato di controllare i datori di lavoro.

9. Entrata in vigore

- 1020 Le presenti direttive entrano in vigore il 1° gennaio 2001.